

sostegno legislativo mirato; successo della ricerca e sviluppo. Certo, permane il bisogno di un'iniziativa strategica onnicomprensiva in materia di energia al livello dell'UE: tuttavia, il

Comitato ritiene che il programma proposto dalla Commissione sia valido. Deve essere attuato entro la fine del 2002 e quindi la decisione dovrebbe essere adottata al più presto.

Bruxelles, 18 settembre 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICHES

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale»

(COM(2002) 153 def. — 2002/0073 (COD))

(2003/C 61/08)

Il Consiglio, in data 10 aprile 2002, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Scully in data 29 agosto 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 settembre 2002, nel corso della 393^a sessione plenaria, con 129 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Da oltre 40 anni gli antimicrobici sono utilizzati come promotori della crescita nell'allevamento di suini e pollame. Negli animali a cui vengono somministrati i promotori si registra una crescita ponderale del 4-5 %. I quantitativi di antibiotici così impiegati sono molto superiori a quelli destinati a scopi medici; in Danimarca, ad esempio, nel 1994, per la terapia nell'uomo sono stati impiegati 24 kg del glicopeptide vancomicina, mentre nell'alimentazione animale si è fatto ricorso a un glicopeptide simile, la avoparcina, in quantità 1 000 volte superiore.

1.1.1. L'utilizzo di antibiotici, a vari livelli di purezza, come additivi nei mangimi è stato sempre più regolamentato prima

a livello nazionale e poi, con l'adozione delle direttive del Consiglio 70/524/CEE⁽¹⁾ e 96/51/CE⁽²⁾, a livello comunitario.

1.2. Nel 1999 il comitato scientifico direttivo (CSD) ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'aumento dei rischi per la salute derivanti dalla resistenza agli antibiotici e ha raccomandato di ridurre immediatamente l'uso improprio di antimicrobici. Il principio di ridimensionare il ricorso a tali sostanze andrebbe applicato senza distinzioni in ciascuno dei seguenti settori: medicina umana, medicina veterinaria, produzione animale e fitoprotezione.

1.3. Lo sviluppo della resistenza agli antimicrobici, essendo un problema composito, richiede una soluzione che tenga conto dei suoi diversi aspetti ed è stato pertanto al centro di

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pagg. 1-17.

⁽²⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pagg. 39-58.

un dibattito condotto da numerosi organismi nazionali e internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ⁽¹⁾, l'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (Office International des Épizooties — OIE), la Conferenza di Copenaghen ⁽²⁾, il Comitato dei consumatori dell'UE ⁽³⁾, ecc. Il Comitato economico e sociale ha da parte sua emesso un parere d'iniziativa ⁽⁴⁾ i cui meriti sono stati esplicitamente riconosciuti dalla risoluzione del Consiglio Sanità del giugno 1999 che ha fatto propria gran parte delle sue raccomandazioni.

1.4. Sin dagli anni settanta, la Commissione ha bandito l'uso in zootecnia di oltre 20 antibiotici. Inoltre, con il regolamento (CE) n. 2821/98 del 17 dicembre 1998, il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione di vietare, a decorrere dal 1° luglio 1999, la somministrazione di quattro antibiotici (zinco-bacitracina, spiramicina, virginiamicina, fosfato di tilosina) ⁽⁵⁾ per incrementare la crescita ponderale degli animali.

1.5. Nel giugno 2001, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici ⁽⁶⁾. Tale strategia illustra le azioni prioritarie da condurre in quattro direzioni: sorveglianza, prevenzione, ricerca e sviluppo di prodotti e, infine, cooperazione internazionale. Il documento contiene altresì una raccomandazione sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana adottata dal Consiglio dei ministri della Sanità il 15 novembre 2001.

1.6. La Commissione propone ora di vietare, a partire dal 1° gennaio 2006, i quattro antibiotici (monensin sodico, salinomicina sodica, flavofosfolipol e avilamicina) il cui utilizzo è ancora autorizzato nei mangimi come promotori della crescita ponderale animale. Tale proposta ⁽⁷⁾ snellisce e semplifica sensibilmente le norme esistenti in materia di valutazione

della sicurezza e autorizzazione dell'immissione sul mercato di additivi per mangimi. Essa riguarda le sostanze da incorporare nei mangimi e nell'acqua potabile per uso animale.

1.7. Rispetto alla situazione attuale, la Commissione propone i seguenti miglioramenti:

- le nuove autorizzazioni relative agli additivi per mangimi sono accordate per un periodo limitato a 10 anni;
- gli additivi per mangimi autorizzati dalla normativa esistente vanno sottoposti ad una nuova valutazione entro i prossimi 7 anni;
- l'azienda che richiede l'autorizzazione deve dimostrare che l'additivo produce effetti positivi e non presenta alcun rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente;
- l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (qui di seguito denominata «l'Autorità») è incaricata di valutare gli additivi;
- i limiti massimi per i residui (LMR) di alcuni additivi per mangimi vanno sottoposti a un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;
- viene introdotta una procedura d'autorizzazione chiara e trasparente;
- sono previste misure più severe per i coccidiostatici di origine antibiotica; entro 4 anni il richiedente deve presentare un nuovo dossier da sottoporre a riesame.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La zootecnia può fare a meno dei promotori della crescita antibatterici? La questione è ancora aperta. In Svezia è stato dimostrato che alcune modifiche procedurali sono in grado di ridurre l'uso di antibiotici in quanto additivi alimentari; il ricorso agli antibatterici come promotori della crescita è infatti vietato dal 1986 ⁽⁸⁾. Come l'esperienza svedese insegna, le scienze agrarie dovrebbero definire le condizioni per allevare gli animali senza ricorrere a promotori della crescita antibatterici e senza sacrificare la produttività.

2.2. Il Comitato ha accolto a suo tempo con favore gli obiettivi del Libro bianco sulla sicurezza alimentare ⁽⁹⁾ volti ad incrementare la sicurezza alimentare in Europa (all'insegna

(1) «WHO Global Principles for the Containment of Anti-microbial Resistance» (Principi globali OMS per il contenimento della resistenza agli antimicrobici), in: Atti relativi a una consultazione organizzata dall'OMS con la partecipazione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura dell'ONU (FAO) e dell'Office International des Épizooties, Ginevra, Svizzera, 5-9 giugno 2000.

(2) Raccomandazioni di Copenaghen. Atti della conferenza su invito organizzata dall'UE sul tema «La minaccia microbica» — Copenaghen, Danimarca, 9-10 settembre 1998, http://www.sum.dk/publika/micro98/ws_2.htm

(3) Parere del Comitato dei consumatori, adottato il 1° marzo 1999, dal titolo «Resistance to antibiotics — a threat to public health» (La resistenza agli antibiotici: una minaccia per la salute pubblica) (doc. disponibile in DE-EN-FR) http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/committee/cc08_en.html

(4) «La resistenza agli antibiotici: una minaccia per la salute pubblica», parere CES 1118/98, GU C 407 del 28.12.1998, e risoluzione del Consiglio, GU C 195 del 13.7.1999, pagg. 1-3.

(5) Regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio, GU L 351 del 29.12.1998, pagg. 4-8.

(6) COM(2001) 333 def.

(7) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale, COM(2002) 153 def.

(8) Weirup M. 1998. *Preventive methods replace antibiotic growth promoters: ten years experience from Sweden* (Promotori della crescita antibiotici soppiantati da metodi preventivi: 10 anni di esperienza in Svezia), in: APUA Newsletter 16(2):1-4.

(9) COM(1999) 719 def.

di un approccio «dai campi alla tavola»), riconoscendo di conseguenza l'importanza a tal fine dei mangimi e i possibili rischi dell'alimentazione per la salute dell'uomo.

2.2.1. Il Comitato si dichiara particolarmente soddisfatto dello strumento giuridico adottato nella fattispecie dalla Commissione, che ha preferito un regolamento a una direttiva, con vantaggi evidenti in termini di applicazione.

2.3. Il Comitato appoggia la proposta della Commissione intesa a snellire la procedura di autorizzazione degli additivi per mangimi e a vietare il ricorso ai quattro antibiotici rimanenti quali promotori della crescita. Se per alcuni Stati membri un rinvio nell'applicazione di tale divieto potrebbe risultare inconcepibile, per altri invece tale divieto potrebbe essere fonte di preoccupazione in quanto non hanno a disposizione o non hanno ancora sviluppato alternative altrettanto efficaci. A giudizio del Comitato, la Commissione offre un compromesso accettabile. Inaccettabile, invece, è un ulteriore rinvio.

2.4. Il Comitato accoglie con particolare favore la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa in caso di rinnovo di un'autorizzazione.

2.5. L'attuale procedura per autorizzare nuovi additivi o nuove modalità d'uso di additivi già esistenti viene avviata dall'azienda richiedente o, se questa ha sede in un paese terzo, da uno Stato membro, designato da tale azienda, che funge da relatore. Il compito di valutare le richieste passerà ora all'Autorità. Il Comitato è favorevole a una procedura centralizzata ed è fautore altresì di un collegamento tra mangimi, sicurezza alimentare e salute umana, come già ribadito nel parere in merito al Libro bianco sulla sicurezza alimentare⁽¹⁾. La proposta della Commissione centralizza a giusto titolo la procedura di autorizzazione.

2.6. Ad integrazione delle misure contenute nella proposta, il Comitato suggerisce di introdurre un simbolo o logo per specificare se le sostanze in oggetto sono utilizzate come additivi per mangimi o, viceversa, come prodotti medicinali.

2.7. Le modalità d'uso e di autorizzazione degli additivi animali o dei medicinali veterinari variano sensibilmente da un paese all'altro del globo. Nei paesi in via di sviluppo, che producono il 25 % circa della carne a livello mondiale, le politiche in materia di regolamentazione dell'uso veterinario

di antibiotici sono poco sviluppate, se non addirittura inesistenti. Nel Sud-Est asiatico, il ricorso ad antimicrobici nell'allevamento di gamberi è scarsamente regolamentato. I problemi derivanti da un uso improprio degli antibiotici valicano le frontiere del paese d'origine, nel senso che i prodotti della carne vengono commercializzati su scala mondiale e lo sviluppo delle popolazioni batteriche non tiene conto dei confini geografici.

2.7.1. Il Comitato teme di conseguenza che la proposta in esame non definisca con sufficiente esattezza gli obblighi dei richiedenti di paesi terzi, ivi comprese le multinazionali di origine comunitaria che operano da un paese terzo, e suggerisce allora di integrare la proposta con disposizioni più precise che eliminino queste ambiguità.

2.8. Al pari della Commissione, il Comitato ritiene che l'azione della Comunità in materia di salute umana o animale e di ambiente debba fondarsi sul «principio di precauzione». Il Comitato parte dal presupposto che la procedura di autorizzazione segua già rigorosamente questo principio; qualunque azione successiva dovrà di conseguenza basarsi sui fatti che via via emergono a riprova dei rischi esistenti per la salute umana o animale e per l'ambiente. Il Comitato auspicherebbe pertanto la presenza nella proposta di ulteriori riferimenti dettagliati all'applicazione di tale principio per evitarne un uso improprio.

2.9. Nel capitolo del regolamento dedicato agli obiettivi generali, si precisa che l'Autorità avrà la competenza e la responsabilità di fornire un quadro unico per la valutazione dei dossier di tutti gli additivi per mangimi e conferirà chiarezza, efficienza e trasparenza al processo. Ai fini della trasparenza viene fatta menzione di una relazione di valutazione e di una consultazione pubblica. Si riconosce inoltre che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione di tale rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali gli aspetti etici, nonché la realizzabilità dei controlli e il beneficio per gli animali o per il consumatore di prodotti di origine animale. Si suggerisce, pertanto, che l'autorizzazione di un additivo vada concessa solo e soltanto dalla Commissione.

2.9.1. Il Comitato rileva però con preoccupazione che la proposta non fornisce alcuna informazione in merito al funzionamento di tale sistema nella pratica. L'idea della consultazione pubblica, che potrebbe in effetti porre altri fattori legittimi all'attenzione dei diretti interessati e dei responsabili politici, non viene poi ulteriormente sviluppata. La Commissione dovrebbe di conseguenza specificare maggiormente le modalità di applicazione del regolamento proposto.

⁽¹⁾ Parere CES 585/2000, GU C 204 del 18.7.2000.

2.10. Tra i medicinali veterinari definiti dalla direttiva 2001/82/CE⁽¹⁾ si potrebbero inserire anche i coccidiostatici, che sono agenti somministrati ad esempio, nel mangime, ai broiler durante tutta la loro vita, per prevenire la malattia della coccidiosi. Ai sensi della suddetta direttiva, per medicinale veterinario si intende «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie animali».

2.10.1. Il Comitato ritiene che tutti gli agenti utilizzati per il trattamento e/o la prevenzione di malattie dovrebbero essere autorizzati in qualità di medicinali veterinari conformemente alle definizioni della direttiva 2001/82/CE. Il Comitato è consapevole che numerosi coccidiostatici assai diffusi, nessuno dei quali con applicazione nella medicina umana, sono prodotti interamente mediante processo di fermentazione e considerati di qualità farmaceutica non per uso umano (ma per alimentazione animale).

2.10.2. Il Comitato riconosce che, alla luce di quanto sopra, la classificazione dei coccidiostatici tra i medicinali veterinari può comportare difficoltà burocratiche all'interno dell'UE, ma incoraggia comunque la Commissione a riconsiderare la questione e a proporre gli eventuali cambiamenti necessari, all'interno della normativa comunitaria in materia di medicinali veterinari e/o della Farmacopea, per inserire anche i coccidiostatici, ivi inclusi quelli basati su antibiotici per alimentazione animale.

2.10.3. Il Comitato è altresì favorevole all'idea di inserire i coccidiostatici tra i medicinali veterinari della direttiva 2001/82/CE in accordo con la posizione espressa dalla Federazione dei veterinari europei (FVE), la quale ritiene che tali prodotti vadano mantenuti sul mercato, ma raccomanda che il loro uso venga sottoposto a controllo veterinario tramite obbligo di prescrizione. Ciò risponderebbe alle raccomandazioni formulate da numerosi organismi internazionali come l'OIE e l'OMS ed offrirebbe ulteriori garanzie di un uso cauto e razionale di queste sostanze in linea con i principi espressi dalla FVE nei suoi orientamenti del 1999 sull'uso prudente degli antibiotici nella medicina veterinaria.

2.11. Il Comitato è tuttavia dell'avviso che la proposta della Commissione debba prendere in considerazione sostanze alternative atte a sostituire i coccidiostatici, dando importanza alla ricerca sull'irreversibilità della resistenza nei protozoi. Il Comitato si associa alla raccomandazione, rivolta dalla FVE alla Commissione, di dare priorità ai progetti di ricerca intesi ad individuare sostanze alternative ai coccidiostatici (nel quadro del Quinto e Sesto programma di ricerca comunitario); coordinando i loro sforzi, gli scienziati europei potrebbero infatti contribuire in modo decisivo alla risoluzione a lungo termine del problema.

2.12. Gli additivi geneticamente modificati o prodotti a partire da un organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbero anzitutto soddisfare i requisiti del regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed essere valutati in base ad esso prima di essere sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista nella proposta. Gli OGM che contengono geni marcatori della resistenza antibiotica in uso per trattamento medico o veterinario non andrebbero emessi nell'ambiente. Questa la posizione ribadita in passato dal Comitato, il quale «per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente e della salute» ritiene che «in caso di emissione deliberata di OGM nell'ambiente si debba rinunciare a qualsiasi sorta di gene resistente agli antibiotici come marcatore»⁽²⁾.

2.13. La Commissione, consapevole della necessità di rendere obbligatoria un'etichettatura dettagliata del prodotto, in quanto questa consente all'utilizzatore finale di compiere una scelta pienamente consapevole, ha inserito nella proposta regole specifiche in materia di etichettatura di additivi per mangimi. Il Comitato nota con preoccupazione che nel documento non figura alcun riferimento esplicito ad altri importanti requisiti riguardanti, ad esempio, l'etichettatura di additivi costituiti o prodotti a partire da OGM.

2.13.1. Secondo il Comitato, se gli agricoltori disponessero di informazioni chiaramente visibili e pertinenti sugli additivi per mangimi, sarebbero in grado, nell'esercizio della loro attività, di fare un uso corretto di tali sostanze, evitando così di mettere a rischio la salute dei cittadini. A tal fine si rendono necessarie disposizioni appropriate in materia di etichettatura.

2.14. Per talune categorie di additivi, la proposta prevede un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, senza però specificare chi decida in merito alla necessità di attuarlo. Il Comitato auspica piena trasparenza riguardo ai requisiti del monitoraggio, i cui risultati dovrebbero essere accessibili al pubblico.

2.14.1. Al pari della Fédération européenne de la Santé Animale (Fedesa), il Comitato è dell'avviso che vada adottato un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, come dispone la normativa comunitaria in materia, al fine di verificare eventuali effetti nocivi di tali prodotti una volta entrati in uso dopo l'autorizzazione alla loro commercializzazione.

⁽¹⁾ GUL 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. punto 2.8.1 del parere CES 1117/98, GU C 407 del 28.12.1998.

2.15. Nell'ambito della procedura di autorizzazione, la proposta prevede l'istituzione di LMR per gli alimenti interessati di origine animale. Il Comitato è fermamente convinto che la decisione di fissare un LMR non spetti all'organismo responsabile di valutare il rischio, in questo caso l'Autorità, ma all'addetto alla gestione del rischio, vale a dire la Commissione, in risposta ai consigli dell'Autorità.

2.16. A quanto risulta, l'uso terapeutico degli antibiotici ha registrato di recente un aumento da quando è entrato in vigore il divieto di impiegare determinati antibiotici quali promotori della crescita, alcuni dei quali (l'amoxicillina, ad esempio) sono utilizzati anche nella medicina umana. In una riunione organizzata dall'OMS nell'ottobre 1997 con esperti del settore è emersa la necessità di considerare attentamente i rischi associati all'ampio ricorso ai fluorochinoloni nella medicina veterinaria, visto in particolare che si tratta di un gruppo di antibiotici importante per le patologie umane.

2.16.1. A tale proposito il Comitato chiede che il monitoraggio del consumo di antimicrobici non sia limitato alla medicina umana, ma si estenda anche a quella veterinaria e alle applicazioni in agricoltura, e che sia associato a uno stretto controllo dell'uso terapeutico degli antibiotici, in modo da garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente e prevenire un aumento del ricorso incontrollato ad antibiotici che andrebbero riservati esclusivamente al trattamento di patologie veterinarie.

2.16.2. A giudizio del Comitato è importante mantenere uno stretto collegamento tra il monitoraggio ed il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici da un lato e l'individuazione di resistenze agli antibiotici dall'altro.

2.17. Un'applicazione rigorosa della normativa in materia è fondamentale. Gli Stati membri sono incaricati di stabilire le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni alla proposta di regolamento e di garantirne la piena attuazione. Tali sanzioni dovranno essere armonizzate e inserite in un apposito regolamento comunitario. Il Comitato sottolinea l'importanza di controlli a cura di ispettori qualificati ed è fermamente convinto che la rigorosa applicazione delle sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme sia fondamentale per garantirne un'efficace attuazione. Il Comitato auspica uno stretto collegamento tra il documento in esame e la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾.

2.18. Il Comitato esprime peraltro preoccupazione riguardo all'aumento dei costi dell'allevamento di bestiame conseguente alla proposta della Commissione. Sarebbe opportuno prevedere, se del caso, delle misure compensative, dato che gli allevamenti comunitari diverrebbero meno competitivi sul mercato mondiale.

2.19. Per evitare una distorsione della concorrenza e garantire la protezione dei consumatori dell'UE, le disposizioni in materia di importazioni di carne dovranno rispecchiare fedelmente la normativa comunitaria. L'UE, da parte sua, dovrà impegnarsi a fondo perché tale normativa ottenga l'approvazione dell'OMC. In effetti, questo discorso riguarda anche le condizioni di benessere degli animali e per l'uso di ormoni della crescita e di additivi in generale.

2.20. Il Comitato vorrebbe osservare che, oltre ai coccidiostatici, dovrebbero rientrare nella legislazione dell'UE relativa ai medicinali veterinari, altre sostanze medicinali autorizzate oggi in qualità di additivi alimentari.

2.21. Il Comitato desidera chiedere alla Commissione europea di anticipare la data prevista (2006) per il ritiro di cui all'articolo 12 della proposta, nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

3. Osservazioni specifiche

3.1. La proposta definisce numerosi termini ed espressioni tecniche che ricorrono nel testo.

3.1.1. Il Comitato nota però con preoccupazione che manca una definizione di coccidiostatici.

3.2. Dal momento che il divieto di utilizzare farine di carne ed ossa è temporaneo, il Comitato è dell'avviso che la proposta debba segnalare chiaramente il rischio derivante dall'uso di additivi di origine animale e prevedere misure generali al riguardo.

3.3. Il Comitato deplora la mancanza di informazioni più dettagliate su come garantire una procedura di autorizzazione trasparente; a suo avviso, infatti, non basta che l'Autorità renda pubblico il suo parere. Il processo di elaborazione di tale parere è essenziale ai fini della trasparenza del sistema; per questo motivo almeno una sintesi di ciascun dossier (una volta eliminate tutte le informazioni ritenute riservate) dovrà essere accessibile per un determinato periodo di tempo ai cittadini in modo da consentir loro di formulare eventuali osservazioni.

3.4. L'introduzione di LMR dovrebbe essere parte integrante della procedura di autorizzazione. Il suggerimento da parte dell'Autorità di non applicare LMR non dovrebbe impedire alla

⁽¹⁾ COM(2002) 377 def.

Commissione di richiedere ulteriori indagini in materia allo scopo di fissare tali limiti. Questi andrebbero comunque stabiliti prima che venga concessa l'autorizzazione.

3.5. La procedura di valutazione dei rischi è a cura dell'Autorità. Secondo il Comitato, tale procedura dovrebbe seguire modalità d'esecuzione codificate e accessibili ai cittadini.

3.6. Data la necessità di verificare lo status dei prodotti esistenti, all'Autorità vanno forniti la notifica e i relativi documenti di corredo, come stabilisce la proposta. Questa fa riferimento ad un regolamento da applicare in caso di mancata notifica o di presentazione di particolari erronei all'Autorità. Il Comitato rileva con preoccupazione che non si forniscono dettagli supplementari in merito al contenuto e ai tempi d'adozione di tale regolamento.

3.6.1. Non vengono altresì specificati i termini per il ritiro dei prodotti non notificati in tempo o il cui dossier è stato giudicato incompleto.

3.7. Alle procedure di controllo degli additivi per mangimi già autorizzati la proposta dedica alcune disposizioni che il Comitato ritiene insufficienti a garantire controlli efficaci.

3.7.1. Il Comitato suggerisce pertanto che vengano opportunamente definite le mansioni delle autorità di controllo nazionali.

3.7.2. È inoltre favorevole all'introduzione di una procedura chiara in base alla quale gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di mancata osservanza.

3.8. La proposta illustra le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento. Secondo il Comitato va dato rilievo all'esigenza di mettere a punto e diffondere metodi collaudati per testare le sostanze in questione in quanto rappresentano una condizione preliminare per garantire controlli efficaci.

3.9. Il Comitato si rammarica che la proposta non preveda requisiti speciali in materia di etichettatura derivanti dalla normativa sugli OGM e chiede che la proposta venga emendata di conseguenza.

3.10. Il Comitato sollecita la Commissione a raggiungere un accordo su norme accolte a livello internazionale in materia di applicazione del principio di precauzione sotto l'egida del Codex Alimentarius.

Bruxelles, 18 settembre 2002.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Göke FRERICH
